

**Senato della Repubblica**  
**Commissione programmazione economica,**  
**bilancio**

**A.S. 2448**

**EMENDAMENTI**  
**APPROVATI**  
**RIFORMULATI**

**VOLUME 4**

9.194

NORMA INTERPRETATIVA PREZZARI DEI

DISEGNO DI LEGGE 2448/S

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio  
2022-2024

EMENDAMENTO

«All'art.9, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

e-bis) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente:

“I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.”».

### 32.0.1. Testo

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente

Art. 32bis

All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "598 milioni di euro per il 2022".

**A.S. 2448**

**RIFORMULAZIONE EMENDAMENTO 35.0.4**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 35-bis.**

*(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una «Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie», volta a garantire una immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente intervento emendativo è teso a finanziare l'istituzione di una Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie, finalizzata a garantire una rapida ed immediata consultazione da parte del giudice minorile, per ottenere ogni utile informazione "storica" sul minore e sulle persone disponibili a diventare affidatarie e garantire il miglior esito del procedimento.

A tal proposito si prevede l'istituzione, nello Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un apposito Fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, destinata al finanziamento della progettazione, realizzazione, installazione ed implementazione del software gestionale della Banca dati.

Al comma 2 si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 500.000 per l'anno 2022 per l'attuazione delle disposizioni previste al comma 1, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto al comma 194 della presente legge.

### **38.0.27 riformulato**

Fantetti, Berutti, Biasotti, Causin, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

50.0.39

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

Art.50bis

Ai lavoratori che hanno goduto del diritto riconosciuto dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, e per almeno un mese nel 2021, non hanno goduto della relativa indennità, è riconosciuto un indennizzo pari a euro 1000 pro capite.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "595 milioni di euro per il 2022".

**Riformulazione emendamento 51.0.78 Dessì (MISTO PC)**

**Amministrazione proponente: SPORT**

**Data: 10 dicembre 2021**

**Testo**

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021 n. 43)

1. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A. La medesima Autorità di governo nomina uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera e), e-bis), e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un Commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge.»



76.4 (testo 3)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale", con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 194.

**79.1**

Steger, Unterberger, Durnwalder

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."».

**92.43**

Giuseppe Pisani, Gallicchio, Vaccaro, Montevecchi, Donno, L'Abbate, Pavanelli, Campagna, Vanin, Trentacoste

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021", le parole: "alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2021."».

Em Faraone 94.17, riformulazione: *Al comma 2, aggiungere, in fine, al*  
"La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni."

*seguente  
periodo*

## Fibromialgie

Dopo l'articolo 98 inserire il seguente

### Art. 98bis

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti "595 milioni di euro per il 2022".

**104.18**Faraone

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'istituto di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro nel 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Castellone ed altri (M5S)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 104-bis

(Tecnostuttura di cui all' art. 1, comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare il Ministero dell'Università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare anche i processi di accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario e di programmazione dei relativi fabbisogni formativi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche in riferimento alla programmazione del fabbisogno formativo di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «è istituita un'apposita tecnostuttura di supporto», sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero».
2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie, anche in relazione al raccordo con le ulteriori Istituzioni coinvolte nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializzazione sanitarie, e in relazione alla effettuazione delle verifiche on site.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca è incrementata per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:
  - 1 di livello dirigenziale generale;
  - 3 di livello dirigenziale non generale;
  - 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
  - 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1);
4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.143.391,73 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## Riformulazione emendamento Catalfo 115.2

(assorbe il 113.0.30 Rampi (testo 3), limitatamente al comma 10)

### Articolo 115

1. Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

### Relazione tecnica

L'emendamento si propone di incrementare di 50 milioni di euro le risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET previste a decorrere dal 2022. Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative.

L'incremento si rende necessario al fine di dare attuazione all'intervento di cui innanzi mediante l'adozione di un apposito provvedimento normativo.

Agli oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



**122.0.2 (Testo 4)**

Ferrazzi, Stefano

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 122-*bis*.

*(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

*Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».*

↓ per la quota spettante  
al Ministero dello sviluppo  
economico.

**128.0.3**


Fantetti, Berutti, Biasotti, Causin, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 128-bis.**

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui per l'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

A large, faint, handwritten signature or stamp is visible on the right side of the page, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is illegible due to its lightness and cursive style.

## 131.0.2 riformulazione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 131-bis.

*(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)*

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'osservatorio «Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale», istituito nella città di Venezia con Legge regionale n. 2008/1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,5 milione di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

140.0.19 (testo 2)

Manca, Misiani

" Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

3. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, già sperimentate nel contesto territoriale specifico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di advising ai fondatori di startup innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'information technology, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'aerospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, da assegnare con deliberazione del CIPRESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

**153.4**

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo, Nugnes, La Mura

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2».

153.0.9 (Testo 3)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022 e definisce le modalità di attuazione delle medesime.

2. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini e alle

~~decisioni assunte dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 2.~~ di cui al comma

1.

I - rendendone comunicazione  
alle Commissioni parlamentari  
competenti -

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 157-bis

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*) di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 novembre 2020, n 291 e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. E' istituito, *per ciascuno degli anni 2022 e 2023,* ~~per il 2022~~, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali, un fondo di ~~1,5~~ <sup>1,53</sup> milioni finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

*b per*  
*circa*  
*anno*  
4. Con decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali di concerto con il Ministro della salute e il ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022" e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "597 milioni di euro per l'anno 2022, <sup>497</sup> milioni di euro per l'anno 2023 e <sup>di</sup> 500 milioni di euro a decorrere dal 2024".

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE 165.0.6 TESTO 2**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-bis.

*(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri."

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

**TABELLA A MIPAAF**

2022: - 12.380.595

2023: - 5.066.430

*all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*




### **175.0.3 (testo 2)**

Dal Mas, Damiani, Ferro, Saccone, Modena

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. È riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4-ter. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nei siti di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»



*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 183-bis.

1. In deroga alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti, fino all'articolo 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, e/o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la facoltà di rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.
3. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi precedenti, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

184.0.10

Faraone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione)

1. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.».

## **Riformulazione**

**188.0.2000/2**

Calandrini, De Carlo

*All'emendamento 188.0.2000, al comma 2, lettera a), al punto 3), dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere le seguenti: ", ricevuti nell'anno solare precedente," e sostituire le parole: ", per le finalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 9" con le seguenti: "entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9" »..*

